

# Lavoro e Costituzione nel laboratorio Weimar. Il contributo di Hugo Sinzheimer\*

*Sandro Mezzadra*

## 1. *La socialdemocrazia weimariana, lo Stato amministrativo e il capitalismo organizzato*

Nell'ottobre del 1926, nel pieno di quella breve stagione di stabilità che sembrò finalmente offrire alla prima Repubblica tedesca una chance di consolidamento, Richard Seidel pubblicava sulla rivista dell'«Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund» (ADGB) un articolo che può ben essere considerato paradigmatico dell'atteggiamento tenuto dai sindacati socialdemocratici nei confronti dello Stato weimariano. Comprensibilmente, l'attenzione di Seidel non si concentrava tanto sul mutamento della forma di Stato e di governo quanto sulla posizione che proprio i sindacati si erano vista riconosciuta dalla Costituzione del '19 e dalla legislazione degli anni successivi. La garanzia costituzionale della libertà di coalizione e soprattutto il concreto sviluppo della contrattazione collettiva avevano in questo senso prodotto una «cesura» con uno dei principi fondamentali su cui poggiava lo «Stato autoritario» prima della guerra – con il principio cioè secondo cui «tutto il diritto procede dallo Stato»: riconoscendo il carattere giuridicamente vincolante delle norme prodotte dalle parti sociali nella contrattazione collettiva, l'ordinamento repubblicano si era aperto a quell'«idea dell'autodeterminazione sociale» in cui il giuslavorista socialdemocratico Hugo Sinzheimer aveva individuato già nel 1916 il principio car-

\* Il saggio qui pubblicato, originariamente concepito come contributo a un volume in memoria di Gaetano Vardaro, riprende parzialmente, con ampie modifiche e aggiornamenti bibliografici, una precedente pubblicazione: *La Costituzione del Lavoro. Hugo Sinzheimer e il progetto weimariano di democrazia economica*, «Quaderni di azione sociale», n. 2, 1994 (ottobre 1994), pp. 57-71.

dinale di un nuovo «diritto costituzionale sociale». D'altro canto, con il decreto del 1923 sul procedimento arbitrale (secondo cui, in caso di mancata stipulazione di un contratto collettivo, le stesse parti sociali erano tenute ad accettare la proposta loro rivolta dal presidente del collegio arbitrale) era stato inferto un colpo ulteriore alla configurazione individualistica e privatistica del contratto di lavoro: «attraverso l'attività dei collegi arbitrali statali, lo Stato partecipa infatti ora assai intensamente e con competenze decisive alla fissazione delle condizioni del contratto di lavoro»<sup>1</sup>.

A fronte di queste trasformazioni i termini della grande questione lasciata in eredità alla socialdemocrazia dal dibattito di fine secolo sul revisionismo – se lo Stato dovesse cioè essere rifiutato *in toto* fino al raggiungimento dello «scopo finale» della conquista del potere o riconosciuto affermativamente come terreno su cui consolidare le conquiste graduali del «movimento» – apparivano a Seidel radicalmente dislocati. Ferma restando la volontà di «trasformare l'ordinamento sociale presente» in direzione del socialismo, si trattava piuttosto di riconoscere non soltanto che lo Stato aveva offerto alla classe operaia «*singoli mezzi*» per condurre la sua lotta, ma che «il potere dello Stato *in quanto tale* è un mezzo per la trasformazione sociale da noi auspicata»: tra ordinamento sociale e potere dello Stato si apriva uno spazio di potenziale contraddizione, cosicché il secondo non poteva più in alcun modo essere considerato un mero «riflesso» del primo<sup>2</sup>. Con le «concessioni» che la classe operaia era riuscita a strappare dopo la rivoluzione di novembre, lo Stato si era *già* trasformato; e la classe operaia stessa aveva ora da perdere qualcosa di più delle proprie catene: l'insieme dei *diritti*, cioè, in cui quelle concessioni si erano fissate in figura costituzionale. E per difendersi contro ogni possibile esproprio di tali diritti, gli operai non potevano che «*difendere lo Stato*». Negazione dello Stato? Al contrario, così concludeva Seidel il proprio ragionamento, «mi pare che con il nostro intero atteggiamento circondiamo questo Stato [...] di un amore quale nessun altro strato sociale dimostra al presente»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> R. SEIDEL, *Staatsverneinung - Staatsbejahung. Ein Beitrag zur Frage der Stellung der Gewerkschaften zum Staat*, in «Die Arbeit», 3, 1926, pp. 630-634.

<sup>2</sup> *Ibidem*, pp. 631 s.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 633. Sulla cosiddetta fase della «stabilizzazione» della Repubblica e sulla sua parzialità, cfr. D.J.K. PEUKERT, *Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne*, Frankfurt a.M. 1993, in specie pp. 213-218. Per una sintetica ricostruzione dello sviluppo del movimento operaio tedesco negli anni di Weimar, cfr. K. SCHÖNHOFEN, *Reformismus und Radikalismus. Gespaltene Arbeiterbewegung im Weimarer Sozialstaat*, München 1989. Ma un riferimento imprescindibile è ora rappresentato dai tre volumi di H.A. WINKLER, *Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1918-1924*,

Questa orgogliosa identificazione con il nuovo ordinamento repubblicano rimase una caratteristica costante delle posizioni socialdemocratiche e sindacali fino al catastrofico epilogo dell'esperimento di Weimar, quando finì per costituire un tragico ostacolo alla stessa comprensione di quel che andava maturando in Germania<sup>4</sup>. C'è un altro punto, tuttavia, che è opportuno sottolineare nell'analisi di Seidel: all'interno del riformismo socialdemocratico weimariano la presa di congedo dall'immagine dello Stato come mero "riflesso" dei rapporti di forza prevalenti nella società e come garante degli interessi di classe della borghesia corrispondeva certamente al tentativo di fare i conti con i caratteri nuovi assunti dallo sviluppo capitalistico negli anni a ridosso della guerra; e tuttavia essa finì per convalidare una concezione altrettanto semplice e lineare dello Stato stesso, secondo cui quest'ultimo si collocava in una posizione *esogena* rispetto al processo economico-sociale, restando sostanzialmente a disposizione – appunto per via della sua natura neutrale di *strumento* – di chi avesse saputo manovrarne le leve fondamentali. Il problema diveniva anzi, su queste basi, liberare dalle incrostazioni di un'epoca ormai al tramonto il nucleo di superiore razionalità incorporato nelle strutture *tecniche* dello Stato, riscoprendo in esso un'omologia sorprendente con un socialismo pensato secondo la formula saint-simoniana (prima che marx-engelsiana) dell'«amministrazione delle cose». L'insistenza sulle trasformazioni che si erano prodotte sul terreno dell'«ordinamento sociale» (che veniva a porsi come traduzione di quello che Bernstein aveva definito «movimento») finiva così per dimostrarsi pienamente funzionale a percorrere quella via a ritroso da Marx a Lassalle che ad esempio Karl Renner, nel 1925, indicava come imprescindibile per l'intera socialdemocrazia europea<sup>5</sup>.

Berlin - Bonn 1985; *Der Schein der Normalität: 1924 bis 1930*, Berlin – Bonn 1988<sup>2</sup>; *Der Weg in die Katastrophe: 1930 bis 1933*, Berlin – Bonn 1990<sup>2</sup>. Sui limiti della visione strategica dei sindacati socialdemocratici, resta molto utile l'analisi di H. ULRICH, *Die Einschätzung von kapitalistischer Entwicklung und Rolle des Staates durch den Adgb*, in «Prokla», Nr. 6, 1973, pp. 1-70.

<sup>4</sup> Si veda ad esempio testo del discorso del vicesegretario dell'ADGB PETER GRASSMANN, *Kampf dem Marxismus?!*, Berlin 1933, p. 21 in cui lo sciopero generale è definito «arma spaventosa non solo per l'avversario», il cui uso potrebbe essere giustificato soltanto «se si trattasse di una questione di vita o di morte per la classe operaia». Il discorso fu tenuto in data 13 febbraio 1933 ...

<sup>5</sup> Cfr. K. RENNER, *Lassalles geschichtliche Stellung*, in «Die Gesellschaft. Internationale Revue für Sozialismus und Politik», 2, 1925, pp. 309-322. Restano fondamentali, al riguardo, i numerosi scritti dedicati da Giacomo Marramao a partire dalla metà degli anni '70 alle problematiche dello Stato e della transizione all'interno della socialdemocrazia weimariana e dell'austromarxismo: cfr. ad es. G. MARRAMAIO, *Austromarxismo e socialismo di sinistra fra le due guerre*, Milano 1977; «Tecnica sociale», *Stato e transizione tra socialdemocrazia weimariana e austromarxi-*

La convinzione che lo Stato, grazie all'autonomia del proprio apparato amministrativo, potesse rappresentare lo strumento fondamentale per procedere ulteriormente sul terreno della razionalizzazione della società, aveva del resto avuto proprio in Renner uno dei sostenitori più autorevoli, almeno a partire dalla pubblicazione, nel 1917, di *Marxismus, Krieg und Internationale*. Egli era venuto infatti elaborando una teoria della transizione dal capitalismo al socialismo che non soltanto ne sottolineava i caratteri gradualisti e progressivi, ma ne ancorava la dinamica al processo di razionalizzazione che a suo giudizio aveva completamente ridisegnato la figura dello Stato, coniugandolo tendenzialmente come *Stato amministrativo*: e il riferimento di Renner era in questo contesto a quei «compiti di amministrazione sociale» che lo Stato era venuto quasi «naturalmente» assumendo nel corso del suo sviluppo, fino a trovarsi in aperta contraddizione con gli interessi capitalistici e oggettivamente al servizio del proletariato<sup>6</sup>. La parola d'ordine della presa del potere politico da parte della classe operaia poteva dunque essere linearmente ritrascritta nei termini della sua «liberazione dal dominio del capitale», senza che dello Stato fosse in alcun modo messo in discussione il carattere di «supremo mezzo sociale»<sup>7</sup>.

Questa immagine dello Stato – sviluppata organicamente qualche anno più tardi da Heinrich Cunow all'interno di un'influente rilettura della teoria marxiana dello Stato<sup>8</sup> – fu poi sostanzialmen-

smo, in L. VILLARI (ed), *Weimar. Lotte sociali e sistema democratico nella Germania degli anni '20*, Bologna 1978, pp. 93-135; e G. MARRAMAO, *Tra bolscevismo e socialdemocrazia: Otto Bauer e la cultura politica dell'austromarxismo*, in *Storia del marxismo*, vol. III: *Il marxismo nell'età della Terza Internazionale*, t. 1: *Dalla rivoluzione d'Ottobre alla crisi del '29*, Torino 1980, pp. 239-297.

<sup>6</sup> Cfr. K. RENNER, *Marxismus, Krieg und Internationale. Kritische Studien über offene Probleme des wissenschaftlichen und des praktischen Sozialismus in und nach dem Weltkrieg* (1917), Stuttgart 1918<sup>2</sup>, in specie p. 27. Sui dibattiti che si svolsero in Germania negli anni della guerra a proposito del cosiddetto «socialismo di guerra», che costituiscono lo sfondo dell'opera di Renner, rimando a S. MEZZADRA, *La Costituzione del sociale. Il pensiero giuridico e politico di Hugo Preuss*, Bologna 1998, cap. III, par. 1 e all'ampia letteratura ivi citata.

<sup>7</sup> K. RENNER, *Marxismus, Krieg und Internationale*, cit., pp. 29 s.

<sup>8</sup> Secondo H. CUNOW, *Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie. Grundzüge der Marxschen Soziologie* (1920-1921), 2 Bde., Berlin 1923<sup>4</sup>, vol. I, p. 315, nella misura in cui concreti processi di *organizzazione* del capitalismo avevano mutato radicalmente la natura dell'economia facendo sempre più di quest'ultima «una *faccenda collettiva*», lo Stato stesso era andato cumulando una serie di funzioni che ne esaltavano la dimensione *comunitaria* a dispetto di quegli elementi di puro dominio su cui Marx aveva concentrato unilateralmente la propria attenzione (cfr. pp. 309 s.). Dal seno stesso del vecchio ordine stava sorgendo quello «*Stato economico e amministrativo socialista*» (p. 319) che per Cunow, analogamente a quanto accadeva negli scritti coevi di Renner, rappresentava il vero e proprio *soggetto* della trasformazione dell'«ordinamento sociale».

te mutuata da Rudolph Hilferding nella sua teorizzazione del «capitalismo organizzato», sulla cui base la socialdemocrazia weimariana ricalibrò, dapprima con il Programma di Heidelberg del 1925 e quindi con il Congresso di Kiel del 1927, la propria piattaforma politico-strategica. Il «capitalismo organizzato» continuava sì, a giudizio di Hilferding, a poggiare su una «base antagonistica», ma era stato in qualche modo costretto a “interiorizzare” i contenuti nuovi che le lotte operaie avevano imposto al suo sviluppo nella forma di un criterio superiore di razionalità, che poteva essere piegato dall'intervento consapevole del movimento operaio nelle sue componenti sindacali in direzione della «democrazia economica» e nelle sue componenti politiche in direzione del socialismo. Come Hilferding sostenne al Congresso di Kiel, il capitalismo organizzato altro non è se non «la sostituzione del principio capitalistico della libera concorrenza con il principio socialista della produzione pianificata»<sup>9</sup>. Il movimento di socializzazione e razionalizzazione del capitalismo che aveva avuto un potente impulso negli anni della cosiddetta stabilizzazione della Repubblica weimariana pareva dunque a Hilferding realizzare alcuni principî socialisti fondamentali. Il che non significava che la transizione fosse “automatica”: significava tuttavia che gli ostacoli che ad essa si frapponevano – il persistente dominio dei monopoli, in primo luogo – erano *esterni* al processo produttivo. Così come esterno ad esso era quello Stato che Hilferding poneva con ogni evidenza come il soggetto deputato a “perfezionare” e stabilizzare il controllo della «società» sull'economia: «la società infatti non ha altro organo attraverso cui essa possa agire coscientemente se non lo Stato»<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> R. HILFERDING, *Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik* (1927), in R. HILFERDING, *Zwischen den Stühlen, oder über Unvereinbarkeit von Theorie und Praxis. Schriften 1904-1940*, Berlin - Bonn 1982, pp. 212-236, p. 218.

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 220. A proposito del dibattito sul concetto «capitalismo organizzato» e delle polemiche cui esso diede origine all'interno del movimento operaio organizzato negli anni '20, cfr. E. ALTVATER, *Il capitalismo si organizza: il dibattito marxista dalla guerra mondiale alla crisi del '29*, in *Storia del marxismo*, vol. III, *Il marxismo nell'età della Terza Internazionale*, t. 1, *Dalla rivoluzione d'Ottobre alla crisi del '29*, Torino 1980, pp. 819-876. Per una riproposizione in sede storiografica del concetto di «capitalismo organizzato», cfr. H.A. WINKLER (ed), *Organisierter Kapitalismus. Voraussetzungen und Anfänge*, Göttingen 1974. Su Hilferding si veda in generale J. ZONINSEIN, *Monopoly Capital Theory. Hilferding and Twentieth-Century Capitalism*, New York - Westport - London 1990, nonché - per quel che riguarda specificamente la sua elaborazione negli anni di Weimar - G.E. RUSCONI, *La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfitta operaia*, Torino 1977, pp. 177-230 e 337-377.

## 2. Il progetto giuridico weimariano

Si può avanzare l'ipotesi che una parte consistente dei limiti e delle contraddizioni che gravarono sull'esperienza del movimento operaio socialdemocratico negli anni di Weimar sia derivata dalla sovrapposizione di questa concezione per così dire tecnologica dell'apparato dello Stato e di quell'idea di un'«autodeterminazione sociale nel diritto» che abbiamo visto richiamata da Seidel e che aveva fortemente influenzato – proprio attraverso la mediazione di Hugo Sinzheimer – lo stesso impianto della Costituzione del '19. Torniamo per un attimo a quei convulsi mesi tra il novembre 1918 e l'agosto 1919 in cui la Costituzione weimariana vide la luce<sup>11</sup>. È noto come il dibattito politico tedesco sia stato in quell'arco di tempo polarizzato attorno all'alternativa tra «democrazia rappresentativa» e «dittatura dei consigli». Non è possibile comprendere la dinamica politica di quei mesi né la specificità della stessa Costituzione weimariana se non si tiene conto della assoluta centralità di questa alternativa. Nessuna mitologia “consiliarista” dietro questa affermazione, sia chiaro: appare anzi realistico ritenere che siano del tutto mancate, durante la Rivoluzione, le condizioni oggettive e soggettive perché i «Consigli degli operai e dei soldati» si trasformassero in “cellule” di un nuovo ordinamento politico-sociale. E tuttavia l'alternativa tra democrazia rappresentativa e dittatura dei consigli non si limitava a proiettare sulla scena tedesca la grande impressione destata nei mesi precedenti dalla rivoluzione russa. Essa interpretava bensì un dato di fondo, quella coincidenza tra protagonismo operaio e crisi di identità sociale e politica della borghesia che, palesatasi proprio nelle confuse giornate di novembre, avrebbe segnato in profondità le vicende tedesche fino ai primi anni '20: in presenza di un'eccezionale continuità di azione politica della classe operaia, la “borghesia” tedesca (già spiazzata dai processi di concentrazione e razionalizzazione economica innescati dalla guerra e dal crollo di quella monarchia all'ombra della

<sup>11</sup> Per una ricostruzione storica d'insieme, all'interno di una bibliografia ormai sterminata, continuano a costituire ottimi punti di riferimento A. ROSENBERG, *Origini della Repubblica di Weimar* (1928), trad. it. Firenze 1972 e A. ROSENBERG, *Storia della Repubblica di Weimar* (1935), trad. it. Firenze 1972. Della letteratura più recente si vedano almeno le sintesi di E. KOLB, *Die Weimarer Republik*, München 1993<sup>3</sup>, H.A. WINKLER, *Weimar 1918-1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie*, München 1994, e H. Mommsen, *Aufstieg und Untergang der Weimarer Republik*, Berlin 1998. Ma per seguire il processo che dalla Rivoluzione di novembre condusse alla promulgazione della Costituzione del '19, fondamentale rimane la lettura di W. JELLINEK, *Revolution und Reichsverfassung. Bericht über die Zeit vom 9. November 1918 bis zum 31. Dezember 1919*, in «Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart», 9, 1920, pp. 1-128.

quale aveva costruito le proprie fortune) avrebbe faticato a imporsi come soggetto unitario, portatore di una precisa progettualità politica.

Questa ipotesi posta sul processo costituente da parte di forze sostanzialmente estranee alla “società borghese” ottocentesca fu avvertita dagli esponenti più lucidi di quella stessa borghesia come una cesura epocale, che delimitava lo spazio in cui la nuova Costituzione doveva essere progettata. Se Max Weber dichiarava a chiare lettere (alla fine del 1918) che era impensabile attribuire nuovamente alla «santità della proprietà» quella posizione di centro indiscusso dei diritti fondamentali che le era spettata nell’«epoca borghese»<sup>12</sup>, un altro insigne esponente del Partito democratico tedesco, Friedrich Naumann, sosteneva vigorosamente, in un celebre discorso pronunciato il 31 marzo 1919 davanti all’Assemblea nazionale di Weimar, il punto di vista per cui una costituzione «moderna» doveva realizzare un compromesso tra «individualismo» e «socialismo», doveva tracciare una via mediana tra Stato di diritto e Stato consiliare<sup>13</sup>.

È in questo quadro critico (e si ricordi che l’Assemblea costituente tenne le proprie sedute a Weimar non in omaggio alle grandi tradizioni culturali della città, ma perché a Berlino si temevano nuovi tumulti dopo il massacro degli operai e degli spartachisti consumato all’inizio dell’anno) che furono inseriti nel testo definitivo della Costituzione gli articoli relativi al lavoro e all’economia e che si operò il cosiddetto «ancoraggio costituzionale» dei consigli. La Costituzione del ’19 stabiliva così il principio secondo cui la proprietà, per quanto «garantita dalla costituzione» stessa, «comporta obblighi» e il suo uso «deve al contempo essere servizio per il bene comune» (art. 153); poneva il lavoro «sotto la speciale protezione del *Reich*» e impegnava quest’ultimo a «rendere unitario il diritto del lavoro» (art. 157); garantiva a ognuno, «qualunque [fosse] l’attività esercitata», la «libertà di coalizione per la conservazione e lo sviluppo delle condizioni di lavoro ed economiche» (art. 159); e soprattutto prevedeva, con il famoso articolo 165, un complesso sistema di consigli, a configurare una vera e propria “costituzione economica e sociale”, che avrebbe dovuto integrare quella politica.

Nell’atto di prendere ormai «congedo da Weimar», Ernst Fraenkel notò nel 1932 come l’ultimo articolo citato della Costituzione,

<sup>12</sup> M. WEBER, *La futura forma istituzionale della Germania* (1918), trad. it. in M. WEBER, *Parlamento e governo e altri scritti politici*, Torino 1982, pp. 231-275, p. 268.

<sup>13</sup> R. EMERSON, *State and Sovereignty in Modern Germany*, New Haven 1928, pp. 229 s.

affermando che «gli operai e gli impiegati devono collaborare con gli imprenditori per la determinazione delle condizioni di impiego e di lavoro e per lo sviluppo complessivo delle energie produttive», avesse in particolare fissato quel principio della «parità» tra imprenditori e classe operaia su cui poggiava la costituzione materiale della Repubblica, il «compromesso weimariano»<sup>14</sup>. Questo principio della «parità» aveva in realtà trovato espressione già nel cosiddetto accordo Legien-Stinnes stipulato il 15 novembre 1918 tra rappresentanti dei sindacati e delle associazioni datoriali, con cui veniva istituita la *Zentralarbeitsgemeinschaft*, il «luogo istituzionale dove si concretizza e si sviluppa la “comunità del lavoro”, cioè la collaborazione di classe»<sup>15</sup>, e assegnava una decisiva rilevanza “costituzionale” al *diritto del lavoro*: esso sarebbe divenuto «il punto focale dei conflitti politici interni», e dalla sua capacità di registrare ed “equilibrare” l’evoluzione dei rapporti tra le forze sociali antagonistiche sarebbe in buona misura dipeso l’avvenire stesso della Repubblica. Era questo, in fondo, il “progetto giuridico” della Costituzione weimariana, almeno nell’interpretazione che ne diede la dottrina socialdemocratica, secondo cui essa rappresentava «un tentativo diretto a organizzare giuridicamente la lotta di classe e a farne un elemento essenziale dell’evoluzione del diritto positivo»<sup>16</sup>.

### 3. Hugo Sinzheimer: l’autodeterminazione sociale nel diritto

Di questo progetto giuridico e della sua declinazione giuslavoristica Hugo Sinzheimer fu a un tempo ispiratore e insigne interprete. Nato a Worms nel 1875 da genitori ebrei e benestanti, dopo aver compiuto gli studi di diritto ed economia presso le Università di Monaco (dove seguì appassionatamente le lezioni del «socialista della cattedra» Lujo Brentano), Berlino, Friburgo, Marburg e Halle, Sinzheimer si trasferì nel 1903 a Francoforte, per intraprendervi la carriera di avvocato<sup>17</sup>. Ma per quanto egli si fosse rapidamen-

<sup>14</sup> E. FRAENKEL, *Abschied von Weimar?* (1932), in E. FRAENKEL, *Zur Soziologie der Klassenjustiz und Aufsätze zur Verfassungskrise 1931-32*, Darmstadt 1968, pp. 57-72, p. 60.

<sup>15</sup> G.E. RUSCONI, *La crisi di Weimar*, cit., p. 24.

<sup>16</sup> O. KAHN-FREUND, *Il mutamento della funzione del diritto del lavoro* (1932), trad. it. in G. VARDARO (ed) *Laboratorio Weimar. Conflitti e diritto del lavoro nella Germania prenazista*, Roma 1982, pp. 221-253, p. 253.

<sup>17</sup> Per un efficace profilo della vita e dell’opera di Sinzheimer, si veda E. FRAENKEL, *Hugo Sinzheimer*, in «Juristenzeitung», XIII, 15, 1958, pp. 457-461. Ma il testo fondamentale cui fare riferimento è ora S. KNORRE, *Soziale Selbstbestimmung und individuelle Verantwortung: Hugo Sinzheimer (1875-1945). Eine politische Biographie*, Frankfurt a.M. - Bern - New York - Paris 1991, a cui va aggiunto F. METTITZ, *Hugo Sinzheimer e il diritto del lavoro: ieri e oggi*, in «Scienza & Politica», 9, 1993, pp. 57-85. Per un repertorio bibliografico, cfr. H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht*



te imposto come brillante difensore penale, il suo interesse prioritario si rivolse da subito a un ambito giuridico che solo allora andava faticosamente affermandosi nella propria autonomia dal diritto privato: il diritto del lavoro, appunto<sup>18</sup>. Fin dalla prima opera di rilievo pubblicata da Sinzheimer nel 1907-1908, che pur si muoveva ancora su un terreno essenzialmente privatistico, la sua attenzione si concentrò sul progressivo decadere della configurazione individuale del contratto di lavoro e sul lento imporsi degli accordi collettivi fra sindacati e imprenditori come strumento di normazione complessiva del rapporto lavorativo<sup>19</sup>.

La prospettiva scientifica di Sinzheimer andò precisandosi negli anni successivi, a ridosso della prima guerra mondiale, trovando un significativo momento di formalizzazione nel 1913, con la fondazione, da lui promossa insieme a Heinz Potthoff, della prima rivista specialistica tedesca interamente dedicata all'approfondimento di questioni giuslavoristiche: «Arbeitsrecht. Zeitschrift für das gesamte Dienstrecht der Arbeiter, Angestellten und Beamten». Nell'editoriale che apriva il primo fascicolo della rivista, Sinzheimer formulò i termini generali di quel programma di unificazione del diritto del lavoro che, come si è visto, sarebbe stato successivamente recepito dalla Costituzione di Weimar. Dopo aver preso le mosse dalla discussione delle contraddizioni, dell'incompiutezza e dell'«estraneità alla vita» del diritto del lavoro vigente – a cominciare dal suo sistema delle fonti<sup>20</sup> –, Sinzheimer scriveva che era necessario individuare un «principio fondamentale» attorno a cui riorganizzarlo unitariamente. Si trattava cioè, a suo giudizio, di prendere sul serio ciò che costituisce il *proprium* del rapporto di lavoro e lo distingue da tutti gli altri rapporti giuridici codificati

*und Rechtssoziologie. Gesammelte Aufsätze und Reden*, 2 voll., Frankfurt - Köln 1976, vol. II, pp. 323-341. Sull'influenza delle origini ebraiche sull'opera di Sinzheimer, si è soffermato G. VARDARO, «Arbeitsverfassung» ovvero la stella dell'assimilazione, in G. GOZZI - P. SCHIERA (edd), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato dopo la Prima guerra mondiale*, Bologna 1987, pp. 325-352.

<sup>18</sup> Per un quadro generale del dibattito scientifico sul diritto del lavoro nella Germania di quegli anni si può ora utilmente vedere J. RÜCKERT, «Libero» e «sociale»: concezioni del contratto di lavoro fra Otto e Novecento in Germania, in R. GHERARDI - G. GOZZI (edd), *I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Otto e Novecento*, Bologna 1992, pp. 269-389, che, pur orientato a una rivalutazione della configurazione «privatistica» del contratto di lavoro e conseguentemente a ridimensionare il ruolo di Sinzheimer come «padre del diritto del lavoro tedesco», discute un'ampia mole di materiale.

<sup>19</sup> H. SINZHEIMER, *Der korporative Arbeitsnormenvertrag. Eine privatrechtliche Untersuchung* (1907-1908), Berlin 1977<sup>2</sup>.

<sup>20</sup> H. SINZHEIMER, *Über den Grundgedanken und die Möglichkeit eines einheitlichen Arbeitsrechts für Deutschland* (1914), in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. I, pp. 35-61, pp. 35-43.

dal diritto civile moderno: il fatto che esso, lungi dal poter essere ridotto a rapporto *patrimoniale* tra soggetti uguali, istituisce una *dipendenza personale del lavoratore dal datore di lavoro*<sup>21</sup>. Assunto questo principio della dipendenza come carattere costitutivo di ogni rapporto di lavoro, il che comportava un «ampliamento del concetto di lavoro industriale (*gewerbliche Arbeit*)»<sup>22</sup> e un tendenziale superamento delle differenze di posizione giuridica tra operai, impiegati e funzionari pubblici, si poteva pensare a un *allgemeines Arbeitsrecht* come al «luogo in cui [potesse] prodursi una dichiarazione dei diritti fondamentali del lavoro. Sono riconosciuti soltanto diritti fondamentali politici, e tuttavia ci sono anche diritti fondamentali sociali»<sup>23</sup>.

Troviamo dunque qui anticipati i termini generali della discussione sui diritti fondamentali che avrebbe avuto luogo cinque anni più tardi all'interno dell'Assemblea nazionale di Weimar. Ma lo scritto di Sinzheimer del 1914, lungi dall'arrestarsi su questa «petizione di principio», procedeva oltre, proponendo uno schema generale di riorganizzazione del diritto del lavoro. Alla «centralizzazione della *materia* giuridica», implicita nella stessa formula «diritto generale del lavoro», si sarebbe dovuta affiancare una «decentralizzazione della *produzione* giuridica». «La mera legge non può più bastare», scriveva Sinzheimer. «Come si può pensare che la legge riesca a dominare questa infinita multiformità, questo mutamento che si compie di giorno in giorno, di ora in ora, senza agire come ostacolo e catena, anziché come tecnica ausiliaria al suo servizio? Se dunque la burocrazia e la casistica non devono annientare l'energia e la policromia della nostra vita dobbiamo chiamare le forze sociali stesse a concorrere alla creazione del diritto e autorizzare il loro oggettivo effetto giuridico»<sup>24</sup>.

E se, sotto il profilo teorico, quest'opera di «decentramento sociale» poteva assumere come proprio paradigma il principio germanistico della «consociazione» (*Genossenschaft*), cui tra Otto e Novecento aveva dedicato una serie di fondamentali studi storicodogmatici Otto von Gierke<sup>25</sup>, volgendo lo sguardo all'attualità era

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 47.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 55.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 51.

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 56.

<sup>25</sup> *Ibidem*, pp. 56 s. Su Gierke si veda in generale S. MEZZADRA, *Il corpo dello Stato. Aspetti giuspubblicistici della "Genossenschaftslehre" di Otto von Gierke*, in «Filosofia politica», 7, 1993, pp. 445-476. L'influenza di Gierke su Sinzheimer è stata criticamente discussa nell'importante lavoro di H. SPINDLER, *Von der Genossenschaft zur Betriebsgemeinschaft. Kritische Darstellung der Sozialrechtslehre Otto von Gierkes*, Frankfurt a.M. – Bern 1982, pp. 171 ss. Ma per valutare a pieno tale influenza conviene leggere O. VON GIERKE, *Die Zukunft des Tarifvertragsrechts*, in

proprio l'esperienza della contrattazione collettiva quella che, a parere di Sinzheimer, doveva essere recepita e valorizzata<sup>26</sup>. Il discorso in merito si approfondiva in uno scritto del 1916, che insieme a quello appena analizzato fornisce le coordinate generali per comprendere i presupposti teorici dell'opera sinzheimeriana. La contrapposizione tra la multifonità della vita sociale e la fissità (la «schematicità») del diritto statale assumeva qui i tratti di una strutturale contraddizione tra società e diritto<sup>27</sup>, la consapevolezza della quale avrebbe da quel momento in avanti orientato l'intera produzione scientifica di Sinzheimer (che ne sarebbe stato spinto verso la sociologia del diritto) nonché la sua attività in senso lato politica. Ma i termini della contraddizione vanno precisati: il fatto è che il diritto è «creato» all'interno della vita sociale ma è *posto* da un'istanza – lo Stato – separata da essa. La contraddizione di cui si sta parlando può allora essere superata soltanto superando questa «separazione della forza che pone il diritto dalla forza che lo crea» mediante una «*produzione giuridica immediata*». È in questo senso dunque che il contratto collettivo assume rilevanza generale: «il suo principio fondamentale è infatti che le forze sociali liberamente organizzate creano immediatamente e sistematicamente diritto oggettivo e lo amministrano autonomamente»<sup>28</sup>.

Questo principio dell'«*autodeterminazione sociale*» non si proponeva d'altro canto di sostituire integralmente la normazione dello Stato, che conservava anzi nel disegno di Sinzheimer ampie prerogative e doveva soprattutto tutelare «il bisogno di unità della vita sociale»<sup>29</sup>. Il principio dell'autonomia doveva piuttosto nutrire un ambito giuridico, che configurava un vero e proprio «*diritto costituzionale sociale*», in cui «lo Stato rinuncia a emanare dettagliatamente norme di decisione, e si accontenta di mettere a disposizione delle forze interessate le forme al cui interno queste stesse forze possono creare e amministrare tali norme»<sup>30</sup>. E lo scritto sinzheimeriano del 1916 conteneva anche un dettagliato disegno di legge conforme a questa impostazione, che non sarebbe rimasto privo di influenza sui successivi sviluppi legislativi<sup>31</sup>.

«Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 42, 1916, pp. 815-842 e H. SINZHEIMER, *Otto von Gierkes Bedeutung für das Arbeitsrecht. Ein Nachruf*, in «Arbeitsrecht. Zeitschrift für das gesamte Dienstrecht der Arbeiter, Angestellten und Beamten», 9, 1922, pp. 1-6.

<sup>26</sup> H. SINZHEIMER, *Über den Grundgedanken*, cit., pp. 57 s.

<sup>27</sup> H. SINZHEIMER, *Ein Arbeitstarifgesetz. Die Idee der sozialen Selbstbestimmung im Recht* (1916), Berlin 1977<sup>2</sup>, p. 181.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 186.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 189.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 193.

<sup>31</sup> *Ibidem*, pp. 213-238.

Quello proposto da Sinzheimer negli anni a cavallo della guerra era dunque un modello che, forzando la rigida dicotomia di diritto privato e diritto pubblico attraverso l'introduzione (come termine intermedio) di una sfera di *diritto sociale*, si proponeva di attuare una correzione in senso "pluralistico"<sup>32</sup> del rapporto tra Stato e società quale si era andato configurando nell'Impero guglielmino. All'interno di questo modello un ruolo di primo piano doveva essere riservato alle organizzazioni datoriali e soprattutto ai sindacati, i protagonisti della contrattazione collettiva, che sarebbero divenuti i soggetti decisivi del «diritto costituzionale sociale». Già durante la guerra, d'altro canto, furono poste le basi perché il ruolo dei sindacati fosse espressamente riconosciuto (e non più *tolle-rato extra legem*, come era avvenuto negli anni precedenti): la «legge sul servizio ausiliario», promulgata nel 1916 al fine di perfezionare la mobilitazione di tutte le forze disponibili in funzione dello sforzo bellico, aveva infatti certamente comportato un aumento dei ritmi lavorativi e della mobilità della forza lavoro – e per queste ragioni la richiesta della sua revoca sarebbe stata inserita nelle piattaforme rivendicative dei grandi scioperi operai del '17-'18<sup>33</sup>; ma d'altro canto aveva istituito collegi arbitrali di cui erano chiamate a far parte anche rappresentanze sindacali. A tale legge – non casualmente accolta con grande favore da Sinzheimer<sup>34</sup> – la dottrina giuslavoristica weimariana si sarebbe quindi riferita negli anni successivi come ad un primo importante punto di svolta<sup>35</sup>.

Ma torniamo a Sinzheimer: entrato nella Socialdemocrazia poco dopo l'inizio della Guerra, egli contribuì nel 1917 – con un saggio sui rapporti tra pacifismo e diritto – alla pubblicazione del volume collettaneo *Nach dem Weltkrieg*, destinato a divenire «il manifesto della strategia politico-costituzionale della SPD nel dopoguerra»<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> Sull'ispirazione «pluralistica» di Sinzheimer, cfr. E. FRAENKEL, *Hugo Sinzheimer*, cit., p. 460. Ma sui limiti con cui questa categoria deve essere intesa in riferimento a Sinzheimer, cfr. ora opportunamente S. KNORRE, *Soziale Selbstbestimmung*, cit., p. 138.

<sup>33</sup> Cfr. A. ROSENBERG, *Origini della Repubblica di Weimar*, cit., pp. 190 s. (sullo sciopero di Lipsia dell'aprile del 1917) e 193 (sullo sciopero di Berlino del gennaio 1918).

<sup>34</sup> Cfr. H. SINZHEIMER, *Das Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916*, in «Arbeitsrecht», 4, 1917, pp. 63-65.

<sup>35</sup> Si veda al riguardo F. NEUMANN, *Koalitionsfreiheit und Reichsverfassung. Die Stellung der Gewerkschaften im Verfassungssystem*, Berlin 1932, pp. 7 s., dove la legge del 1916 è appunto indicata come momento cruciale nel passaggio dalla fase della «tolleranza» alla fase del «riconoscimento» dei sindacati da parte dello Stato. Ma cfr. anche O. KAHN-FREUND, *Il mutamento della funzione del diritto*, cit., pp. 226 s.

<sup>36</sup> G. VARDARO, *Il diritto del lavoro nel «laboratorio Weimar»*, in G. VARDARO (ed) *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 7-42, p. 13.

Per quanto fosse stato eletto consigliere comunale a Francoforte in quello stesso 1917, la sua carriera politica vera e propria cominciò con la rivoluzione di novembre: dopo aver prestato la propria opera a Francoforte come capo provvisorio della polizia su nomina del comitato esecutivo dei consigli locali, Sinzheimer fu infatti eletto nel gennaio 1919 nelle liste della SPD all'Assemblea costituente di Weimar, dove giocò un ruolo di primissimo piano proprio nei dibattiti che condussero a varare la sezione della Costituzione dedicata alla «vita economica», influenzando in modo decisivo, in particolare, l'articolo sui consigli. Sinzheimer divenne anzi rapidamente, nella prima metà del '19, il più influente teorico della socialdemocrazia maggioritaria in materia consiliare<sup>37</sup>.

Conviene soffermarsi brevemente su questo punto. A parere di Sinzheimer «nel sistema economico esiste un conflitto ed una comunità. Il conflitto, che esiste nel nostro sistema economico e che non può essere ignorato, è quello tra capitale e lavoro. ... [La comunità] consiste nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori alla produzione»<sup>38</sup>. L'articolo 165 della Costituzione weimariana rifletteva questa peculiarità del sistema economico, con l'intenzione di articolare la dialettica di conflitto e comunità che lo costituisce<sup>39</sup>. Se da una parte esso riconosceva agli operai e agli impiegati una «rappresentanza legale» «per la tutela dei loro interessi sociali ed economici», prevedendo la formazione dei «consigli operai» d'azienda e di distretto, nonché del «consiglio operaio del *Reich*», dall'altra parte prescriveva una confluenza di questi stessi consigli operai, «insieme ai rappresentanti degli imprenditori e con gli altri ceti interessati», a formare i «consigli economici di distretto» e il «Consiglio economico del *Reich*». A quest'ultimo, in particolare, spettavano ampi poteri consultivi nonché l'iniziativa di legge «in materia sociale ed economica».

Configurati in base a una duplice opposizione – all'idea della «dittatura proletaria» e a ogni progetto di riorganizzazione delle strutture rappresentative in base a principi «corporativi»<sup>40</sup> – i consigli sarebbero dovuti divenire, agli occhi di Sinzheimer, «organi»

<sup>37</sup> Per una rivalutazione delle sue posizioni al riguardo, nel quadro di una polemica contro l'idea di democrazia diretta diffusa nel movimento studentesco tedesco, cfr. E. FRAENKEL, *Räte-mythos und soziale Selbstbestimmung. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der deutschen Revolution*, in E. FRAENKEL, *Deutschland und die Westeuropäischen Demokratien*, Frankfurt a.M. 1991, pp. 95-136.

<sup>38</sup> H. SINZHEIMER, *Relazione all'Assemblea costituente* (1919), trad. it. parz. in G. VARDARO (ed), *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 45-47, pp. 45 s.

<sup>39</sup> H. SINZHEIMER, *Das Räte-system* (1919), in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. I, pp. 325-350, pp. 330 s.

<sup>40</sup> H. SINZHEIMER, *Über die Formen und Bedeutung der Betriebsräte* (1919), in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. I, pp. 321-324.

di una vera e propria «costituzione economica»<sup>41</sup>, o, come anche si legge nei suoi scritti, di una «democrazia economica» che si propone di *integrare* e non di sostituire la democrazia politica<sup>42</sup>. Inserita nel quadro di quella «comunità del lavoro» che era stata sancita dall'accordo Legien-Stinnes<sup>43</sup> e nel contesto di un approfondimento della contrattazione collettiva, che attraverso la promulgazione di «norme sociali, ... ovvero prodotte dall'autodeterminazione sociale e non dalla legislazione statale» avrebbe dovuto determinare un «ordinamento di tipo superiore tra imprenditori e lavoratori», la costituzione economica doveva corrispondere, nelle intenzioni di Sinzheimer, all'esigenza di affiancare all'«organizzazione della società da parte dello Stato» una dinamica di «*auto-organizzazione della società*»<sup>44</sup>. Si trattava di un disegno che complessivamente salvaguardava il primato della legge statale – e quindi del parlamento, cui Sinzheimer attribuiva l'esclusiva competenza anche in materia di «socializzazione» – sulle «autonomie sociali»<sup>45</sup>, predisponendo tuttavia canali “secondari” che avrebbero da una parte favorito l'integrazione delle «masse» nello Stato<sup>46</sup> e dall'altra approntato forme embrionali di «auto-amministrazione» economica.

«L'epoca della “libera economia” è finita», scriveva Sinzheimer nel 1919<sup>47</sup>, registrando quei processi di concentrazione economica e razionalizzazione produttiva che avevano conosciuto una potente accelerazione durante la guerra. La forma nuova assunta dallo sviluppo capitalistico doveva essere democratizzata e trasfigurata in una «economia comune» – concetto esplicitamente recepito dal-

<sup>41</sup> H. SINZHEIMER, *Relazione all'Assemblea costituente*, cit., p. 45.

<sup>42</sup> H. SINZHEIMER, *Das Räte-system*, cit., p. 327.

<sup>43</sup> Sulla connessione strutturale tra il principio della *Arbeitsgemeinschaft* e l'«ancoraggio costituzionale dei consigli» nella proposta di Sinzheimer, cfr. E. VERMEIL, *La Constitution de Weimar et le principe de la démocratie allemande. Essai d'histoire et de psychologie politiques*, Strasbourg – Paris 1923, p. 182. Di qui prese le mosse anche la critica “di sinistra” a Sinzheimer, che trovò un'articolazione paradigmatica in K. KORSCH, *Legislazione di lavoro per i consigli di fabbrica* (1922), trad. it. in K. KORSCH, *Consigli di fabbrica e socializzazione*, Bari 1970, pp. 105-257 e K. KORSCH, *Der tote Sinzheimer und der lebende Marx* (1922), in K. KORSCH, *Rätebewegung und Klassenkampf. Schriften zur Praxis der Arbeiterbewegung 1919-1923*, Frankfurt a.M. 1980, pp. 537-541. Sull'importanza e sui limiti del contributo critico di Korsch alla giuslavoristica weimariana, si veda G. MARRAMAO, *Democrazia industriale e «rivoluzionamento del diritto» in Korsch*, in «Democrazia e diritto», 17, 1977, pp. 361-372.

<sup>44</sup> H. SINZHEIMER, *Wesen und Bedeutung des Koalitionsrechts* (1919), in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. I, pp. 173-175, p. 174.

<sup>45</sup> Cfr. in questo senso O. KAHN-FREUND, *Hugo Sinzheimer*, in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. I, pp. 1-31, p. 13.

<sup>46</sup> H. SINZHEIMER, *Relazione all'Assemblea costituente*, cit., p. 47.

<sup>47</sup> H. SINZHEIMER, *Das Räte-system*, cit., p. 328.

l'art. 156, comma 2 della Costituzione di Weimar – che avrebbe dovuto rappresentare la base per un'evoluzione in senso socialista.

#### 4. *La fine del compromesso sociale weimariano*

I presupposti materiali di questo modello furono in realtà rapidamente erosi già durante la crisi e la grande inflazione dei primi anni '20. L'accordo Legien-Stinnes (la «Magna Charta del diritto del lavoro della Repubblica di Weimar»<sup>48</sup>) fu praticamente disdetto alla fine del 1923, quando gli imprenditori ottennero dal governo un decreto che vanificava la concessione della giornata lavorativa di otto ore, e fissava il nuovo limite delle dieci ore: «la prosecuzione della “comunità del lavoro” divenne allora priva di senso e i liberi sindacati finirono con l'uscire dall'*Arbeitsgemeinschaft*, il cui ufficio comune fu sciolto il 31 maggio 1924. La fine del compromesso sociale che era al fondamento della Costituzione di Weimar inflù profondamente anche sul funzionamento del Consiglio economico del *Reich*, la cui assemblea plenaria non fu più convocata a partire dal 1923»<sup>49</sup>. In queste condizioni Ernst Fraenkel poteva scrivere nel '29 che «l'edificazione di una costituzione economica non solo non si è compiuta, ma dopo il 1920 non si è mai tentato seriamente di realizzarla nel senso voluto dalla stessa carta costituzionale»: l'articolo 165 era rimasto lettera morta<sup>50</sup>.

Sorgeva qui il problema, su cui richiamò criticamente l'attenzione nel 1930 Otto Kirchheimer, «se gli ambiti sui quali il legislatore costituzionale volle adottare norme a lunga scadenza fossero effettivamente a sua disposizione così come sarebbe stato necessario»<sup>51</sup>. Nel dare una risposta negativa a questo quesito, Kirchheimer mostrava poi come proprio nel caso di quegli articoli della Costituzione che contenevano le più esplicite concessioni ai principî socialisti la «scienza giuridica borghese» si fosse sforzata con successo, lungo tutti gli anni '20, di neutralizzarne gli effetti pratici<sup>52</sup>.

<sup>48</sup> La definizione, che risale a P. UMBREIT, *Die Magna Charta der deutschen Gewerkschaften*, in «Recht und Wirtschaft», 8, 1919, pp. 21-26, è stata poi ripresa e valorizzata – tra gli altri – da T. RAMM, *Per una storia della costituzione del lavoro tedesca*, Milano, 1989, p. 81.

<sup>49</sup> G. GOZZI, *Democrazia e pluralismo da Weimar alla Repubblica Federale Tedesca*, in «Scienza & Politica», 6, 1992, pp. 85-106, p. 90.

<sup>50</sup> E. FRAENKEL, *Democrazia collettiva* (1929), tr. it. in G. VARDARO (ed), *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 89-104, pp. 95 s.

<sup>51</sup> O. KIRCHHEIMER, *Analisi di una Costituzione. Weimar - E poi* (1930)? trad. it. in O. KIRCHHEIMER, *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, Bari 1982, pp. 45-83, p. 64.

<sup>52</sup> *Ibidem*, pp. 67 s. (a proposito dell'articolo 153 e dell'istituto dell'esproprio).

A questo fenomeno facevano riferimento, nello stesso giro di anni, i giuslavoristi socialdemocratici che, analizzando il «mutamento di funzione del diritto del lavoro», concentravano la propria attenzione sull'accresciuto potere acquisito nel nuovo ordinamento dalla magistratura e dalla giurisprudenza. Se nelle condizioni politiche dell'Impero guglielmino la scuola del «diritto libero» (che rivendicava alla magistratura una funzione non meramente esecutiva della legge, ma in qualche misura «creatrice di diritto») aveva svolto un ruolo progressivo, contribuendo alla critica del dogmatismo positivistic<sup>53</sup>, la situazione era profondamente mutata con la promulgazione della Costituzione di Weimar: la magistratura, arrivando a rivendicare l'introduzione del sistema americano del controllo di costituzionalità delle leggi<sup>54</sup>, si era arrogata il ruolo di «garantire il mantenimento delle attuali condizioni su cui si regge il nostro sistema politico, sociale, economico e culturale»<sup>55</sup>, bloccando ogni approfondimento di quella dialettica tra contenuto «individuale» e «sociale» dei diritti fondamentali che era iscritta nel «codice genetico» della Costituzione weimariana.

In particolare, la giurisprudenza della Corte del lavoro del *Reich*, come constatò in un'accurata indagine Otto Kahn-Freund, aveva assunto a proprio «ideale sociale» un'interpretazione tutt'affatto peculiare del principio della «comunità del lavoro», ridefinendolo alla luce di una concezione istituzionalistica dell'azienda assai prossima a quella in voga nell'Italia fascista e che non a caso sarebbe stata poi ripresa e valorizzata durante il nazismo. La Corte aveva cioè sempre più marcatamente sottolineato, nella propria giurisprudenza, l'idea che l'«azienda» costituisse una sorta di «terzo superiore» a imprenditore e lavoratori, da difendere anche «a scapito della tutela degli interessi» di questi ultimi<sup>56</sup>. Aveva così finito per improntare le proprie sentenze a un'impostazione amministrativi-

<sup>53</sup> Si veda in questo senso H. SINZHEIMER, *Ein Arbeitstarifgesetz*, cit., pp. 183 s.

<sup>54</sup> Cfr. F. NEUMANN, *Contro una legge sul controllo di costituzionalità delle leggi del Reich* (1929), trad. it. in *Il diritto del lavoro tra democrazia e dittatura*, Bologna 1983, pp. 65-86. Ma sul punto è fondamentale l'analisi di F. DESSAUER, *Recht, Richtertum und Ministerialbürokratie. Eine Studie über den Einfluß von Machtverschiebungen auf die Gestaltung des Privatrechts*, Mannheim - Berlin - Leipzig 1928, in specie pp. 1-92.

<sup>55</sup> F. NEUMANN, *Il significato politico e sociale della giurisprudenza dei tribunali del lavoro* (1929), trad. it. in G. VARDARO (ed), *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 133-164. Ma cfr. anche E. FRAENKEL, *Zur Soziologie der Klassenjustiz* (1927), in E. FRAENKEL, *Zur Soziologie der Klassenjustiz und Aufsätze zur Verfassungskrise 1931-32*, Darmstadt 1968, pp. 1-41.

<sup>56</sup> O. KAHN-FREUND, *L'ideale sociale della giurisprudenza della Corte del lavoro del Reich* (1931), trad. it. in G. VARDARO (ed), *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 165-219, pp. 172 e 174.



stica»<sup>57</sup>, accentuando «l'esigenza di *disciplina aziendale*» e avallando nei fatti la tendenza al ripristino della «dittatura unilaterale del titolare d'azienda»<sup>58</sup>.

In queste condizioni i sindacati – che si erano ormai pienamente sostituiti ai «consigli» come portatori delle istanze di «autodeterminazione sociale» – puntarono proprio, valorizzando istituti come l'arbitrato obbligatorio e la propria posizione di forza nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione nonché nell'organizzazione del mercato del lavoro, al potenziamento di un rapporto diretto con gli apparati amministrativi dello Stato, di cui continuava evidentemente a essere data per scontata la natura tecnica e neutrale. Il volume collettaneo sulla «democrazia economica» curato nel 1928 da Fritz Naphtali, che rappresentò la sintesi dell'elaborazione dei sindacati nella fase della «stabilizzazione» weimariana, è in questo senso chiarissimo, e pone del resto le premesse per la divergenza delle posizioni sindacali rispetto a quelle del partito nel drammatico biennio 1932-'33<sup>59</sup>. Ma è assai significativo che un giovane (e certo non sprovveduto) giurista vicino ai sindacati come Franz Neumann abbia potuto valutare positivamente, nel 1931, il ridimensionamento del ruolo politico e finanche la paralisi del parlamento – considerato il luogo politico per eccellenza all'interno dell'edificio statuale: in una situazione contraddistinta da un sostanziale «equilibrio delle forze di classe», un parlamento con maggiori poteri e con una maggiore capacità d'azione avrebbe infatti, secondo Neumann, potuto sfruttare un'arrazione dell'«influenza politica della classe operaia» per «modificare in modo decisivo i rapporti di forza facendo leva su questa costellazione politica occasionale»<sup>60</sup>.

##### 5. *Hugo Sinzheimer e la crisi di Weimar*

Come reagì Sinzheimer alla crisi del “suo” progetto politico? Egli si ritirò dalla politica attiva e dal lavoro parlamentare già nel 1919 per dedicarsi all'attività legale e all'insegnamento, deluso per i duri attacchi personali che aveva dovuto subire in conseguenza della vigorosa opera di denuncia dell'*establishment* politico-militare guglielmiano da lui svolta all'interno della commissione d'inchiesta parlamentare sull'iniziativa di pace del presidente americano

<sup>57</sup> *Ibidem*, p. 201.

<sup>58</sup> F. NEUMANN, *Il significato politico*, cit., pp. 157 s.

<sup>59</sup> G.E. RUSCONI, *La crisi di Weimar*, cit., pp. 230-245.

<sup>60</sup> F. NEUMANN, *Über die Voraussetzungen und den Rechtsbegriff einer Wirtschaftsverfassung* (1931), in F. NEUMANN, *Wirtschaft, Staat, Demokratie. Aufsätze 1930-1954*, Frankfurt a.M. 1978, pp. 76-102, p. 85.

Wilson negli anni 1916-1917 e sulle reazioni ad essa del governo tedesco<sup>61</sup>; e tuttavia non rinunciò all'impegno civile, svolgendo a partire dal 1925 un'importante opera di commento dell'evoluzione politica e giuridica tedesca sulle pagine della rivista «Die Justiz» (di cui fu tra i fondatori)<sup>62</sup>, e soprattutto approfondendo sotto il profilo teorico la sua concezione della democrazia economica.

Particolarmente importante, in quest'ultimo senso, è l'articolo del 1925 dedicato a *L'Europa e l'idea di democrazia economica*, che va letto insieme al capitolo sulla «democratizzazione del rapporto di lavoro» scritto da Sinzheimer per il citato volume collettaneo curato da Fritz Naphtali<sup>63</sup>. Troviamo qui confermati, in un quadro sostanzialmente omogeneo con la coeva evoluzione delle posizioni sindacali, molti degli elementi analitici che abbiamo già incontrato: la centralità della condizione di *dipendenza* determinata dal contratto di lavoro come punto d'avvio di ogni opera di riforma sociale; l'idea di una *costituzione dell'economia* che doveva affiancarsi alla costituzione politica; la convinzione che l'economia fosse ormai divenuta un *affare pubblico*. Un segno della consapevolezza delle difficoltà di attuazione incontrate dal progetto contenuto nell'articolo 165 della Costituzione si può forse cogliere dove si legge che non è possibile dar vita alla «comunità dell'economia» «in un colpo solo, per mezzo di un "nuovo ordinamento giuridico"»<sup>64</sup>. Grande è poi l'enfasi del riferimento ai *sindacati*, chiamati a farsi «fattori economici» e ormai decisamente subentrati in luogo dei «consigli operai» come «soggetti fondamentali [della] autodefinizione sociale ... sul lato del lavoro»<sup>65</sup>.

Ma quel che più in generale colpisce è il *pathos* «progressista» d'insieme che connota questi scritti di Sinzheimer, profondamente intrisi da quell'«opinione di nuotare con la corrente» di cui criticamente parlò Walter Benjamin a proposito dell'intera esperienza della socialdemocrazia tedesca. Nell'articolo su *L'Europa e l'idea della democrazia economica*, in particolare, Sinzheimer postula una sorta di omologia evolutiva tra Stato ed economia nel segno della progressiva democratizzazione dei due ambiti e parli, anticipando quasi lessicalmente il modello interpretativo dello sviluppo della

<sup>61</sup> Sull'importanza di questa esperienza, cfr. S. KNORRE, *Soziale Selbstbestimmung*, cit., pp. 23-68.

<sup>62</sup> Cfr. al riguardo la raccolta degli editoriali da lui scritti per la rivista in H. SINZHEIMER, *Die Justiz in der Weimarer Republik. Eine Chronik*, Neuwied und Berlin 1968.

<sup>63</sup> H. SINZHEIMER, *La democratizzazione del rapporto di lavoro* (1928), trad. it. in G. VARDARO (ed), *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 53-78.

<sup>64</sup> H. SINZHEIMER, *L'Europa e l'idea di democrazia economica* (1925), trad. it. in «Quaderni di azione sociale», n. 2, 1994 (ottobre 1994), pp. 71-74, p. 72.

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 73; ma cfr. anche H. SINZHEIMER, *La democratizzazione*, cit., p. 78.

cittadinanza che sarebbe stato proposto nel 1949 dal sociologo inglese T.H. Marschall, delle «rivendicazioni di cittadinanza economica dei lavoratori», destinate a imporsi sulle resistenze di un'ostinata «autocrazia economica»<sup>66</sup>. E nel saggio del '28 il processo per cui «il potere della proprietà retrocede di fronte al lavoro» è presentato come una necessità storica<sup>67</sup>, mentre nella partecipazione dei sindacati al collocamento della forza lavoro e all'assicurazione contro la disoccupazione Sinzheimer ravvisa ottimisticamente le forme embrionali di un approfondimento della democrazia economica<sup>68</sup>.

Se dunque a Sinzheimer può essere imputato un certo qual difetto di realismo nell'analizzare le dinamiche sociali e politiche a lui contemporanee, il suo stesso impianto teorico, a ben guardare, esibisce alcuni limiti di fondo, comuni del resto a buona parte della socialdemocrazia tedesca degli anni '20. In sintesi, questi limiti trovano un punto di precipitazione nella cifra *organicistica* di fondo dell'opera sinzheimeriana, che segna di sé lo stesso sforzo di organizzazione costituzionale della vita economica<sup>69</sup>. Il fatto è che, una volta identificati nel «conflitto» e nella «comunità» i due elementi costitutivi del sistema economico, è il secondo a venire esaltato e, per così dire, «idealizzato», nel quadro di un orizzonte ideologico che fa della pace sociale un valore indiscusso. Già nel 1916 l'«autodeterminazione sociale» era valorizzata come strumento per promuovere una «più profonda compenetrazione tra il diritto e la vita sociale» e con essa la «pace all'interno della società»<sup>70</sup>. E a distanza di oltre quindici anni Sinzheimer sarebbe giunto ad affermare che nella contrattazione collettiva «le parti interessate vengono considerate non più come gruppi isolati ma come membri di un tutto che è loro contrapposto e che li riunisce in un'unica volontà»<sup>71</sup>.

<sup>66</sup> Cfr. H. SINZHEIMER, *L'Europa*, cit., p. 72. Anche nell'introduzione a F. NAPHTALI (ed), *Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg und Ziel*, Berlin 1928, p. 13 si trova d'altro canto la tesi che le logiche della cittadinanza siano naturalmente portate a investire la dimensione economica: «per il proletario politicamente liberato, che si sente un libero cittadino, il sentimento della sua dipendenza all'interno dell'azienda è divenuto più insopportabile che mai».

<sup>67</sup> H. SINZHEIMER, *La democratizzazione*, p. 64.

<sup>68</sup> *Ibidem*, pp. 71 e 73 ss.

<sup>69</sup> I limiti organicistici della «democrazia sociale» prefigurata dalla Costituzione di Weimar erano stati ben colti già da E. VERMEIL, *La Constitution de Weimar*, cit., pp. 169-219.

<sup>70</sup> H. SINZHEIMER, *Ein Arbeitstarifgesetz*, cit., p. 194.

<sup>71</sup> H. SINZHEIMER, *La théorie des sources du droit et le droit ouvrier*, in «Annuaire de l'Institut International de Philosophie et de Sociologie juridique», 1934, pp. 73-79, pp. 73 s.

Pur a fronte di «uno sviluppo sociale tumultuoso e solcato da scissioni», che aveva posto in crisi la possibilità stessa che «si formi e si affermi silenziosamente e inconsciamente una coscienza giuridica comune»<sup>72</sup>, la convinzione di Sinzheimer era che all'interno di quello sviluppo vivesse comunque una tensione all'*integrazione*, una sorta di spontanea "intenzionalità normativa" predisposta a trovare nel diritto le proprie forme di oggettivazione. E la stessa «antropologia giuridica» di Sinzheimer – il suo porre cioè l'*uomo* e non la «persona giuridica» al centro del diritto – lo portava da una parte a configurare il diritto stesso come sfera autonoma carica di "valori"<sup>73</sup>, mentre rivestiva dall'altra la sua adesione al socialismo di quelle tonalità idealistiche ed *etiche*, che, così diffuse nella SPD degli anni '20, ne rappresentavano anche il limite fondamentale nel rapportarsi alla nuova dimensione dello sviluppo e alla composizione della forza lavoro che ad essa corrispondeva<sup>74</sup>.

Nel disegno sinzheimeriano di un'«autonomia sociale» orientata alla produzione di norme capaci di ricalcare la morfologia della società valorizzandone le tendenze all'«integrazione» era dunque originariamente iscritto il pericolo di una giuridicizzazione dei rapporti sociali, di una chiusura «entro scatole concettuali astratte» di conflitti che avrebbero potuto produrre innovazioni assai più radicali<sup>75</sup>. Ma c'è un altro punto che deve essere sottolineato: i medesimi presupposti organicistici di cui si è discusso in precedenza condussero Sinzheimer a postulare una sorta di primato "etico" dell'organizzazione sull'individuo, che finiva per esporsi al rischio di un ingessamento del rapporto tra le strutture organizzate del movimento operaio e i movimenti sociali del lavoro<sup>76</sup>. Il si-

<sup>72</sup> H. SINZHEIMER, *Ein Arbeitstarifgesetz*, cit., p. 188.

<sup>73</sup> Sull'«antropologia giuridica» di Sinzheimer, cfr. O. KAHN-FREUND, *Hugo Sinzheimer*, in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, vol. I, cit., pp. 23 e 29 ss. Ma sul punto si veda la critica di W. MÜLLER, *Der Pluralismus - Die Staatsbeziehung des Reformismus*, in G. DOECKER - W. STEFFANI (edd), *Klassenjustiz und Pluralismus. Festschrift für Ernst Fraenkel zum 75. Geburtstag*, Hamburg 1973, pp. 395-424.

<sup>74</sup> Cfr. M. CACCIARI, *Sul problema dell'organizzazione. Germania 1917-1921*, in *Pensiero negativo e razionalizzazione*, Venezia 1977, pp. 85-145. Per un'analisi tesa a dimostrare l'influenza di questa "eticizzazione" del socialismo sulla dottrina generale dello Stato weimariana di area socialdemocratica, si veda S. MEZZADRA, *Crisi dell'eticità e omogeneità sociale: note su Hermann Heller*, in «Filosofia politica», 5, 1991, pp. 161-175.

<sup>75</sup> Riprendo l'espressione usata da G. VARDARO, *Il diritto del lavoro nel «laboratorio Weimar»*, cit., p. 24. Ma si veda anche G. VARDARO, *Oltre il diritto del lavoro: un Holzweg nell'opera di Franz Neumann*, in F. NEUMANN, *Il diritto del lavoro*, cit., pp. 11-56, dove, a proposito di Sinzheimer, si parla di «una lassalliana fiducia nella componibilità giuridica di ogni conflitto sociale aperto».

<sup>76</sup> Cfr. a questo proposito le considerazioni di S. KNORRE, *Soziale Selbstbestimmung*, cit., p. 143.

stema di contrattazione collettiva teorizzato da Sinzheimer esige-va infatti l'introduzione di una sorta di «obbligo di organizzazione» per operai e impiegati<sup>77</sup>, senza che a ciò corrispondesse alcuna riflessione sull'enorme potere che questo obbligo conferiva alle burocrazie sindacali e sui rischi che ne derivavano proprio dal punto di vista della «democrazia sindacale». E d'altro canto lo stesso decreto sulla contrattazione collettiva del dicembre 1918 (ispirato da Sinzheimer), che prevedeva all'articolo 2 la «dichiarazione di obbligatorietà generale» dei contratti collettivi, introduceva quel concetto di *Tariffähigkeit* («capacità di concludere contratti collettivi»), che avrebbe consentito alla magistratura le più spregiudicate violazioni della libertà sindacale a favore delle confederazioni maggioritarie<sup>78</sup>.

Emergono qui chiaramente le conseguenze del fatto che, fin dalla sua originaria formulazione, il principio sinzheimeriano dell'autonomia contrattuale «non era concepibile senza la mediazione di una legge statale»<sup>79</sup>: è lo Stato, infatti, a *discriminare* – con il riconoscimento della *Tariffähigkeit* – quali siano i soggetti della contrattazione. Questa situazione si tradusse a Weimar nella progressiva identificazione di Stato e sindacati maggioritari, che, combinandosi con l'incapacità di questi ultimi di corrispondere alle istanze della «grande massa dei lavoratori semi- o non-specializzati» collocati in una posizione strategica dalla «razionalizzazione e meccanizzazione delle industrie»<sup>80</sup>, finì per indebolire gravemente i sindacati stessi<sup>81</sup>. Un passaggio fondamentale in questo senso fu rappresentato dal decreto sul procedimento arbitrale del 1923 (accolto favorevolmente da Sinzheimer<sup>82</sup>) il quale, laddove «i sindacati non fossero giunti autonomamente alla stipulazione di un con-

<sup>77</sup> H. SINZHEIMER, *Die Zukunft der Arbeiterräte* (1919), in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. I, pp. 351-355, p. 353.

<sup>78</sup> Cfr. su questo punto - pur da diverse prospettive politiche - K. KORSCH, *Sulla capacità dei sindacati rivoluzionari di concludere contratti collettivi* (1928), trad. it. in G. VARDARO (ed), *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 267-298 e F. NEUMANN, *Tarifrecht auf der Grundlage der Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichts*, Berlin 1931.

<sup>79</sup> S. KNORRE, *Soziale Selbstbestimmung*, cit., p. 155.

<sup>80</sup> F. NEUMANN, *Mutamenti della funzione della legge nella società borghese* (1937), trad. it. in F. NEUMANN, *Lo Stato democratico e lo Stato autoritario*, Bologna 1973, pp. 245-296, p. 276.

<sup>81</sup> F. NEUMANN, *Sindacalismo, democrazia e dittatura* (1934), trad. it. in F. NEUMANN, *Lo Stato democratico*, cit., pp. 287-354, p. 317.

<sup>82</sup> Cfr. a questo proposito O. KAHN-FREUND, *Hugo Sinzheimer*, cit., p. 13. Più in generale, sull'istituto in questione e sui suoi effetti di esautoramento della contrattazione collettiva, cfr. I. VON BRAUCHITSCH, *Staatliche Zwangsschlichtung. Die Aushöhung der Tarifautonomie in der Weimarer Republik*, Frankfurt a.M. - Bern - New York- Paris 1990.

tratto collettivo, li vincolava alla proposta di contratto collettivo che il presidente del collegio arbitrale rivolgeva loro»<sup>83</sup>. L'«idea dell'autodeterminazione nel diritto» aveva dunque finito per nutrire un sistema “panstatualistico”, in cui da una parte veniva sottoposta a una progressiva erosione l'autorità del Parlamento (che tendeva a perdere la funzione di centro del sistema politico a tutto vantaggio di una forma «corporatista» di soluzione dei conflitti), mentre dall'altra lo Stato, sussumendo “burocraticamente” sotto di sé uno spettro sempre più ampio di relazioni sociali, tendeva a farsi «totale»<sup>84</sup>.

E così Sinzheimer, registrando nel 1933 la «crisi del diritto del lavoro», coglieva lucidamente come la crisi mondiale avesse fatto riemergere l'autonomia delle determinazioni economiche dalla normazione giuridica, portando al collasso il «compromesso weimariano»<sup>85</sup>. Ma non andava oltre la proposta di un superamento del diritto del lavoro in un più generale (e invero generico) «diritto dell'economia»<sup>86</sup>, senza domandarsi, soprattutto, quanto il suo stesso “istituzionalismo”, che tanta parte aveva avuto nel delineare i tratti salienti dell'utopia giuridica weimariana, avesse contribuito a quella crisi<sup>87</sup>. Soltanto negli anni successivi, nell'esilio olandese, fu forse sfiorato dal dubbio<sup>88</sup>. Ma, fatta eccezione per alcuni scritti in cui ribadì con forza l'assoluta estraneità di «democrazia economica» e «corporativismo fascista»<sup>89</sup>, Sinzheimer, negli anni successivi all'avvento di Hitler al potere, si dedicò in misura crescente all'insegnamento (presso le università di Leiden e Amsterdam) e all'approfondimento di temi di teoria e sociologia del diritto, astenendosi dall'intervenire sull'attualità politica. Lavorò in particolare a un'opera sulla legislazione, che avrebbe dovuto rappresentare

<sup>83</sup> G. VARDARO, *Il diritto del lavoro nel «laboratorio Weimar»*, cit., p. 21. Si tenga presente il commento di O. KAHN-FREUND, *Il mutamento della funzione*, cit., p. 246: «le condizioni di lavoro non sono più ... il risultato di autonomi accordi fra gli interessati, ma il prodotto della politica sociale dello Stato».

<sup>84</sup> Cfr. C. SCHMITT, *Die Wendung zum totalen Staat* (1931), in C. SCHMITT, *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar Genf Versailles, 1923-1939*, Berlin 1988, pp. 146-157 e C. SCHMITT, *Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland* (1931), in C. SCHMITT, *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfassungslehre*, Berlin 1958, pp. 359-366.

<sup>85</sup> H. SINZHEIMER, *La crisi del diritto del lavoro* (1933), trad. it. in G. VARDARO (ed), *Laboratorio Weimar*, cit., pp. 79-87, pp. 79 s.

<sup>86</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>87</sup> Cfr. in questo senso le ancora attualissime considerazioni di G. VARDARO, *Il diritto del lavoro nel «laboratorio Weimar»*, cit., p. 26.

<sup>88</sup> S. KNORRE, *Soziale Selbstbestimmung*, cit., p. 244.

<sup>89</sup> Cfr. in particolare H. SINZHEIMER, *Gewerkschaftsbewegung und korporativer Gedanke* (1936), in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. I, pp. pp. 307-319.

la *summa* del suo pensiero ma che rimase incompiuta<sup>90</sup>. Provato dalla clandestinità a cui fu costretto – ebreo e socialista tedesco – dall’occupazione nazista dell’Olanda, Sinzheimer morì infatti pochi giorni dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel settembre del ’45.

<sup>90</sup> Cfr. H. SINZHEIMER, *Theorie der Gesetzgebung* (1948), in H. SINZHEIMER, *Arbeitsrecht und Rechtssoziologie*, cit., vol. II, pp. 245-311.